

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Rep. 4494 del 29/12/2017

L'anno duemiladiciasette il giorno 29 (ventinove) del mese di Dicembre presso la sede la sede di Azienda Calabria Lavoro, in Reggio di Calabria, Via Vittorio Veneto,60

Tra

Azienda Calabria Lavoro, di seguito anche "Committente", Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante, Ing. Luigi Zinno nella qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

Il Collaboratore dott. Bilotti Leopoldo

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", visto il D.D. n. 14698 del 20 Dicembre 2017, avente ad oggetto "Piano di Azione Coesione, D.G.R. N. 594 del 29 Novembre 2017 - Prosecuzione del Percorso di modernizzazione della P.A. avviato con D.G.R. N. 709 del 29 Ottobre 2010 per i beneficiari di cui all'elenco "Allegato A" del D.D. 11241/2017 (come modificato con D.D. 13614/2017). Affidamento ad Azienda Calabria Lavoro, impegno di spesa e approvazione allegati" ha affidato ad Azienda Calabria Lavoro la realizzazione del progetto, da attuarsi mediante la stipuia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 - in forza delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 244/2016, convertito con L. n. 19/2017, art. 1, comma 8 - avente carattere individuale e temporaneo, al fine di dare seguito alla prosecuzione del percorso di modernizzazione della P.A. avviato con D.G.R. n. 709/2010 e per lo svolgimento di attività coerenti l'aumento delle competenze del personale pubblico, soprattutto quello impegnato in attività di gestione dei Fondi FSE e FESR ed in settori delicati, che manifestano particolari criticità, come quello della Sanità;
- a seguito dell'istanza di adesione alla prosecuzione del percorso e di istruttoria delle istanze pervenute è stato predisposto l'elenco definitivo dei soggetti interessati e ritenuti idonei alla sottoscrizione, all'interno del quale è presente il dott. Bilotti Leopoldo, considerati i titoli, le esperienze le specifiche e le competenze acquisite nel percorso formativo-lavorativo svolto nell'ambito del Programma, maturate nei settori dell'Amministrazione regionale;
- il finanziamento di detto contratto trova copertura nei fondi a disposizione del capitolo di spesa U4302060302 "Spese per la realizzazione di politiche attive del lavoro attraverso la realizzazione di azioni innovative e sperimentali, di interventi volti a prevenire il diffondere di forme di lavoro sommerso

Leopoldo Bilotti

e di interventi per il miglioramento dei servizi per il lavoro e la riqualificazione”;

- il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (cd. decreto milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, che all’art. 1, comma 8, ha prorogato al 1 gennaio 2018 la decorrenza del divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, come previsto dal D. Lsg. n. 81/2015;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Il Committente conferisce al Collaboratore un incarico di collaborazione coordinata e continuativa che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, secondo le condizioni di seguito specificate.

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e natura dell’incarico

Il Collaboratore è tenuto a garantire supporto tecnico-specialistico ai Settori regionali cui verrà assegnato con nota del Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, per lo svolgimento di attività programmate periodicamente nell’alveo del progetto di riqualificazione e modernizzazione della P.A., volto al potenziamento delle risorse umane regionali.

Oggetto dell’incarico è l’assistenza all’Amministrazione ai fini del miglioramento della capacità amministrativa ed istituzionale della P.A. interessata e dell’efficacia dell’azione amministrativa, in particolare nell’ambito dell’attuazione delle politiche di coesione e delle politiche sanitarie, da realizzarsi attraverso azioni di supporto strategico al personale regionale di riferimento, tra cui:

- assistenza alla gestione, monitoraggio e valutazione dei programmi attuativi delle politiche pubbliche ed azioni di supporto all’efficacia realizzativa dei progetti;
- supporto alla realizzazione di azioni innovative e sperimentali a favore delle politiche attive per il lavoro, volte al miglioramento delle competenze e al contrasto al lavoro sommerso;
- azioni di supporto nella realizzazione dei processi di digitalizzazione, *e-government* e riduzione degli oneri amministrativi;
- azioni di supporto all’implementazione di sistemi solidi di *performance management*;
- assistenza nella realizzazione di attività di comunicazione istituzionale innovative ed efficaci.

Le modalità di esecuzione ed i contenuti specifici della prestazione sono organizzate dal Dirigente del Settore di riferimento, al quale occorre rapportare le funzioni proprie dell’incarico svolto in forza del presente contratto. Tale Dirigente verifica l’esecuzione ed il buon esito dell’incarico conferito e sottoscrive,

congiuntamente al Collaboratore, la relazione periodica sulle attività svolte e gli obiettivi conseguiti.

L'incarico conferito non comporta alcun vincolo di subordinazione e il Collaboratore non è sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'Amministrazione regionale fermo restando che, per la realizzazione della prestazione, deve coordinarsi con le esigenze e l'organizzazione dell'Amministrazione regionale ed è tenuto al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla stessa, attraverso piani di attività trimestrali, periodicamente rimodulati secondo le esigenze dell'Amministrazione, dai quali emergano obiettivi e risultati attesi, nonché le singole attività da realizzare.

Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa presso la Sede della Giunta regionale, sita in Catanzaro, all'interno degli Uffici assegnatari, ai fini della concreta realizzazione degli obiettivi di riqualificazione, modernizzazione e potenziamento della P.A. calabrese, sulla base della necessità dell'Amministrazione di avvalersi del Collaboratore per numero massimo di 20 giornate uomo/mese .

Il Collaboratore dichiara di possedere tutti i mezzi e l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto.

Il rapporto costituito con il presente contratto esclude in qualsiasi modo una prestazione riconducibile al rapporto di pubblico impiego, qualificandosi giuridicamente come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

ART. 3 - SEDE E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La sede di svolgimento dell'incarico di collaborazione è la sede dell'Amministrazione della Giunta regionale, sita in Catanzaro, località Germaneto. L'attività è da prestarsi al Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" che può temporaneamente assegnare il Collaboratore, sulla base delle competenze specifiche acquisite, al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" oppure, in via residuale, ad altra struttura dipartimentale della Giunta. Laddove necessario, l'Amministrazione regionale può richiedere la realizzazione di singole attività, a titolo di missione, su tutto il territorio regionale.

Il raggiungimento della sede di lavoro non dà diritto al trattamento di missione.

Il Collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, secondo gli indirizzi stabiliti dai Dirigenti di riferimento, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato atteso dall'Amministrazione.

Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, può prestare la propria attività anche in favore di terzi, comunicando al Committente, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: la natura del rapporto verso terzi; la durata e l'impegno richiesto dalla stessa; l'assenza di conflitto di interessi; la compatibilità e la non concorrenza con il rapporto di collaborazione instaurato con la Regione Calabria. Tale dichiarazione deve altresì contenere l'impegno del collaboratore a che l'attività prestata in favore di terzi sia resa in modo tale da non inficiare la prestazione di cui al presente contratto, secondo quanto stabilito agli articoli 2 e 3. Tale dichiarazione viene esaminata dall'Amministrazione che

Luigi M. Lott.



valuta la compatibilità e l'assenza di conflitti di interesse tra le prestazioni e rilascia nulla osta all'esercizio. Il rapporto di collaborazione è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui, a seguito di verifica da parte del Committente, risulti che il Collaboratore presti attività in favore di terzi o abbia rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato formalmente o sostanzialmente incompatibili o in conflitto di interesse.

Le clausole del presente articolo hanno per il Committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi della normativa vigente, il Collaboratore, accettando l'incarico contestualmente alla firma del presente atto, dichiara di non versare in nessuna delle situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflitti di interesse, anche solo potenziali, con le attività dell'Amministrazione regionale e si impegna sin d'ora a comunicare ogni eventuale sopravvenuto motivo di inconfiribilità durante lo svolgimento dell'incarico.

ART. 4 - DURATA DEL RAPPORTO

Il presente contratto ha efficacia per 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla stipula, eventualmente prorogabili su richiesta dell'Amministrazione ed in base alle necessità da questa manifestate e, in ogni caso, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Per tale incarico la Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" stabilisce compenso lordo e onnicomprensivo a carico del Committente pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) a giornata/uomo, a fronte di un impegno di un massimo di 20 (venti) giornate uomo/mese richieste al Collaboratore, da corrispondere in 18 mensilità per la durata del rapporto, subordinatamente alla presentazione di relazioni sulle attività svolte, il numero di giornate effettivamente lavorate e gli obiettivi conseguiti, tra i quali si prevede lo svolgimento di prestazioni lavorative presso la Sede della Giunta regionale, all'interno degli Uffici di destinazione, ai fini della concreta realizzazione del processo di riqualificazione e modernizzazione della P.A.

Il corrispettivo mensile previsto è onnicomprensivo per tutte le attività connesse all'oggetto ed alla natura del rapporto, senza null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

ART. 6 - CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

In caso di eventi quali malattia, infortunio e maternità, si applica la normativa vigente in materia, in particolare: la L. n. 335/95, art. 2, comma 26; D.lgs. n. 151/01 e D. l. 4 aprile 2002; L. n. 488/1999, art. 51, comma 1; D. Lgs. n. 38/2000, art. 5; D.M. 12.07.2007; Circ. n. 4/2004; Circ. Inps n. 41/2006; art. L. n. 296/2006, art. 1 e smi; Circ. Inps n. 76/2007 e Circ. Inps n. 137/2007.

In caso di eventi che comportino l'impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali

malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto (1/6) della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta, la titolare del rapporto può usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino alla data di compimento del 3° mese di vita del figlio.

In caso di malattia e infortunio il Collaboratore dovrà presentare entro 48 ore al Committente la relativa documentazione sanitaria.

In tutti i casi, il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente e all'Amministrazione l'impossibilità di eseguire la prestazione, anche per una sola giornata, al fine di permettere a quest'ultimo di organizzare le attività e di intervenire con soluzioni alternative.

ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

(clausola risolutiva espressa)

Il Collaboratore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in merito ad informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dal Committente o proveniente da altre Amministrazioni od altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati (anche parziali) della propria attività in qualsiasi forma (cartacea, digitale, etc.), fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute opportune ai termini di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Collaboratore è pertanto tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro apprese nel corso dello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non possono in alcun modo essere ceduti a terzi. Le clausole del presente articolo hanno, per il Committente, carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.

ART. 8 - ADEMPIMENTI SICUREZZA DEL LAVORO

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro di cui all'art. 3, saranno assolti, ove applicabili, in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 7, del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 9 - CESSAZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Luigi M. M. M.

[Signature]

Il Collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione formale (a mezzo PEC o raccomandata A.R.).

Il Committente può revocare l'incarico per gravi e /o persistenti inadempimenti degli obblighi assunti dal Collaboratore con la sottoscrizione del presente atto, mediante provvedimento motivato.

All'atto della cessazione del presente incarico, per qualsiasi causa, il Committente non corrisponderà al Collaboratore alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di consulenza.

E' prevista la risoluzione del presente contratto nel caso in cui il Collaboratore venga meno al totale rispetto di quanto previsto dal "Codice di comportamento" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., adottato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

ART. 10 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e Collaboratore, nonché la valutazione di possibili diversità interpretati ove del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni. In caso di controversie relative all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva il foro di Reggio Calabria.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le norme vigenti in materia in quanto compatibili.

Il presente atto si compone di n. 6 pagine e di n. 11 articoli e viene redatto in n. 3 copie.

Il presente atto è valido a tutti gli effetti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaboratore

Luigi Milotti

Il Committente

Ing. Luigi G. Zullo